

LUCA LONGHI

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Universitas
Mercatorum (Roma)

luca.longhi@unimercatorum.it

SOVRANITÀ GIURISDIZIONALE E GIUDICATO

JURISDICTIONAL SOVEREIGNTY AND ADJUDICATION

SINTESI

Secondo questo articolo la funzione giurisdizionale può essere declinata in termini di potere – con le responsabilità che vi sono correlate – e che il giudicato può compiutamente trovare tutta la propria *auctoritas*, nella più alta accezione del concetto, in quanto espressione qualificata della sovranità statale. È in quest'ultima locuzione, tutt'altro che simbolica, che va ricercata la *statualità* e, quindi, la sovranità stessa della giurisdizione.

ABSTRACT

According to this article, the jurisdictional function can be declined in terms of power - with the responsibilities that go with it - and the judgement can fully find its *auctoritas*, in the highest meaning of the concept, as a qualified expression of state sovereignty. It is in this latter locution, which is anything but symbolic, that statehood and hence the sovereignty of jurisdiction itself must be sought.

PAROLE CHIAVE: Legittimazione democratica, giurisdizione, società, giudicato.

KEYWORDS: Democratic legitimacy, jurisdiction, society, judgement.

INDICE: 1. Premessa. – 2. La legittimazione democratica della giurisdizione nel combinato disposto dei due commi dell'art. 101 Cost. – 3. Crisi del legislativo e supplenza giudiziaria. – 4. Giurisdizione e società. – 5. La giurisdizione tra potere e responsabilità. – 6. Giudicato e coesione sociale. – 7. Osservazioni conclusive (a partire dalla rilettura di Feliciano Benvenuti).

1. Premessa

Lo svolgimento della giurisdizione, in quanto funzione fondamentale dello Stato, costituisce una dimensione essenziale della sua sovranità. Dietro que-

sta osservazione, apparentemente banale, si nasconde uno snodo essenziale del nostro ordinamento, che attiene all'antico rapporto tra *gubernaculum* e *iurisdictio*, ovvero, se si vuole, al punto di congiunzione ideale tra giurisdizione e democrazia.

Si tratta di un profilo all'apparenza scontato in uno Stato di diritto, ma che reclama di essere costantemente alimentato ed evidenziato, in assenza, nel nostro sistema, della legittimazione elettorale, che rende più immediato ed intuitivo quel vincolo, con riferimento, ad esempio, al potere legislativo.

Eppure, la funzione giurisdizionale, in quanto chiamata a produrre un impatto diretto sulla sfera giuridica dei consociati, necessita di vedere affermati a vari livelli quei connotati democratici espressi dall'impianto costituzionale, ma relegati troppo spesso sullo sfondo del dibattito corrente.

È attraverso il giudicato, quale risultato dell'attività giurisdizionale (*res iudicata*), che si realizza in concreto un impatto diretto sulle vite dei cittadini, con effetti che possono essere considerati definitivi e, in quanto tali, potenzialmente *irrimediabili*, a corollario dell'immutabilità della sentenza e del suo c.d. effetto preclusivo (cfr. art. 2909 c.c.) e senza tener conto qui del diverso problema degli errori giudiziari, richiamato dall'art. 24, ult. co. Cost.

Ecco perché la giurisdizione viene in rilievo come la più importante delle funzioni dello Stato o quantomeno quella destinata ad incidere più direttamente sui consociati e, non a caso, qualificata come la funzione mediante la quale il diritto si fa *carne* e attraverso la quale i diritti possono essere misurati nella loro concreta effettività.

Anche e soprattutto per questi motivi, è necessario che la funzione sia ricondotta entro l'alveo dei circuiti costituzionali, complessivamente intesi, a partire dalla relazione di rappresentanza che si instaura con il popolo in forza dell'art. 101 Cost.

2. La legittimazione democratica della giurisdizione nel combinato disposto dei due commi dell'art. 101 Cost.

Il vincolo di c.d. rappresentanza istituzionale¹ che lega al popolo chi è chiamato ad amministrare la giustizia non può evidentemente essere ridotto al dato formale dell'intestazione delle sentenze rese dagli uffici giudiziari, ma deve consistere in una manifestazione concreta, ancorché complessa, della sovranità popolare.

Soltanto attraverso una valorizzazione del disposto dell'art. 101 Cost., nel duplice richiamo al popolo (co. 1) e alla legge (co. 2), si può dare davvero un senso compiuto al principio di sovranità popolare, nelle molteplici forme presupposte dall'art. 1 Cost., che non possono esaurirsi nel mero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 Cost.

Nella soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2), vi è, difatti, un'ulteriore declinazione della legittimazione democratica della giurisdizione, in un'accezione ancora più profonda rispetto a quella espressa dal primo comma, se si considera che la legge può essere intesa come la sublimazione della volontà popolare e, al tempo stesso, come si vedrà, come guida e limite naturale per l'operato dei giudici.

La giusta considerazione del principio di soggezione del giudice alla legge (*index sub lege*), senza particolari enfasi ma nemmeno inutili sottovalutazioni, aiuta a recuperare il significato originario della *iurisdictio*, che consiste pur sempre, anche in un ordinamento costituzionale come il nostro, in un'attività di applicazione (*ius dicere*) – e non già di creazione in quanto tale – del diritto.

Ed anzi, riprendendo l'antico insegnamento di Chiovenda, si potrebbe tutt'ora validamente sostenere che compito del giudice sia, prima di tutto, quello di dichiarare la volontà della legge in relazione ad una fattispecie già completamente verificata, così come è stata introdotta e postulata dalle parti nel processo².

1 Si veda, sul punto, S. STAIANO, *La rappresentanza*, in *Riv. AIC*, 3, 2017, p. 27.

2 Si veda, sul punto, G. VERDE, *Giustizia, politica, democrazia. Viaggio nel Paese e nella Costituzione*, Catanzaro, 2021, p. 91.

Non è casuale, d'altronde, che la disposizione costituzionale più rilevante in materia (ovvero, l'art. 24 Cost., che disciplina il diritto di tutela giurisdizionale nelle sue plurime dimensioni) sia, in realtà, collocata nella parte prima della Carta, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, a riprova del fatto che è anzitutto intorno ai cittadini che deve ruotare l'esercizio della funzione.

3. Crisi del legislativo e supplenza giudiziaria

I contenuti democratici della giurisdizione, cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente, non si esauriscono certo in un'unica sede, ma richiedono di essere alimentati, come all'interno di un circuito chiamato continuamente a rinnovarsi.

Un circuito dal quale scaturisce il c.d. diritto vivente, ovvero la *regola* nella sua materiale applicazione al caso concreto, destinata a fare stato tra le parti (art. 2909 c.c.) attraverso la necessaria intermediazione del giudice, ma al culmine di un percorso che vede coinvolti numerosi altri protagonisti, come ci si accinge ad osservare.

In questa prospettiva, il processo diventa il luogo ordinamentale deputato che consente di tradurre il sistema normativo in una regolamentazione speciale che esprima la controversia nei suoi elementi essenziali, nonché la decisione in coerenza con gli elementi acquisiti³.

In questo processo evolutivo si rende, altresì, fondamentale il contributo di altri attori istituzionali coinvolti nei circuiti di produzione del diritto, che possono essere identificati, per approssimazione, con i seguenti soggetti: il legislatore, la politica, la dottrina, l'avvocatura, l'opinione pubblica, ciascuno nel proprio ambito e nel rispetto della funzione che gli compete secondo la trama costituzionale.

Ciascuno di questi soggetti è chiamato a svolgere, cioè, una precisa funzione all'interno dei meccanismi di adattamento del diritto al fatto, in assenza

3 Cfr. G. ABBAMONTE, *Il ruolo dell'avvocato nell'evoluzione della società italiana*, in *Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani*, Napoli, 2002, ripubblicati a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ed. 2022, p. 16.

della quale finiscono inevitabilmente per dilatarsi gli spazi di supplenza del giudice, che dovrebbe rappresentare, invece, solo l'anello terminale della catena descritta.

È fin troppo banale constatare, ad esempio, quanto carente risulti talora la funzione legislativa, che, negli ultimi tempi, a causa delle lungaggini dei lavori parlamentari o anche solo di una classe politica non sempre all'altezza della situazione, arriva con ritardo o con scarsa qualità a disciplinare fattispecie che attendono da tempo un intervento efficace.

È evidente che, in questi casi, al giudice si richiedano ambiti di intervento supplementare, che di fatto finiscano per colmare i vuoti di tutela di un ordinamento che astrattamente non ammetterebbe lacune.

È in questa dinamica, brutalmente semplificata nello schema sopra formulato, che si può ravvisare il germe della crisi del legislativo e, di conseguenza, l'assoluta necessità di riaffermare i connotati democratici della giurisdizione, troppo spesso dati per scontati nella vulgata comune.

È necessario, cioè, che la magistratura (inteso come corpo dei giudici in senso lato) non rimanga isolata dalla società, ripiegandosi su sé stessa e sulle proprie prerogative di categoria, ma sia messa nelle condizioni di svolgere correttamente la propria missione, adempiendo appieno alla relazione di rappresentanza stabilita dall'art. 101 Cost.

È questo, del resto, il vero senso dell'indipendenza e dell'autonomia proclamate dall'art. 104 per la magistratura ordinaria e dall'art. 108 per le giurisdizioni speciali, che, se non osservate dalla giusta angolazione, finirebbero per tradursi solo in autoreferenzialità e separatezza.

Ecco, quindi, che la giurisdizione, collocata nella prospettiva costituzionale che realmente le compete, ritrova la propria piena legittimazione democratica, reclamando, come si diceva, la partecipazione a vario titolo di un novero di soggetti più ampio rispetto a quanto si sarebbe portati a ritenere a prima vista.

La funzione giurisdizionale si rivela, in tal modo, la funzione qualificata mediante la quale il diritto positivo (*vox mortua* per definizione⁴) diventa effettivamente diritto vivente.

Questa transizione richiede, tuttavia, come osservato, un'ampia legittimazione democratica nel senso descritto, così da generare in seno alla comunità quell'indispensabile sentimento di fiducia collettiva nell'amministrazione della giustizia, congeniale, a sua volta, al consolidamento di quella coesione sociale, tante volte evocata invano nel dibattito corrente.

4. Giurisdizione e società

La funzione giurisdizionale, d'altronde, non può che concorrere nella direzione di ricucire quegli *strappi* nei rapporti interindividuali e nel tessuto sociale, alla base delle singole controversie⁵, anche nell'ottica di favorire la convivenza tra i consociati, tanto più in una società tradizionalmente litigiosa come la nostra.

La fiducia collettiva nell'amministrazione della giustizia non si consegue naturalmente attraverso la mera ricerca del gradimento popolare, ovvero mediante quello che potremmo definire populismo giudiziario, dovendo, anzi, i magistrati mantenersi quanto più possibile lontani dai meccanismi di cattura del consenso (e verosimilmente dalle lusinghe della carriera politica, ma questo è un altro discorso) e dovendosi evitare le pericolose derive della politicizzazione della giustizia e della giudiziariizzazione della politica⁶.

Si tratta, invece, di alimentare una fiducia nel buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che si nutre della credibilità delle istituzioni giudiziarie, nelle quali i cittadini sono chiamati a riconoscersi, in ossequio sempre a quella relazione di rappresentanza espressa dall'art. 101 Cost.

Proprio per questo motivo, diventa necessario rinsaldare i vincoli di responsabilità che legano chi è chiamato ad esercitare la funzione giurisdizionale

4 Cfr. G. VERDE, cit., p. 90.

5 Cfr. G. ABBAMONTE, cit., p. 12.

6 Cfr. G. VERDE, cit., p. 46.

con i destinatari della stessa, cui si richiede, di converso, un certo sforzo di *obbedienza*, alle regole così come all'autorità del giudicato⁷.

Un'obbedienza che non equivale, evidentemente, a conformismo etico, ma che deve rappresentare piuttosto il presupposto di quei doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) che ci tengono uniti.

La responsabilità correlata all'esercizio della funzione va intesa, anzitutto, nel senso etimologico di dover *rispondere* del proprio operato, prima ancora che nei meccanismi effettivi di responsabilità previsti dall'ordinamento (pensiamo alla responsabilità civile, la cui applicazione, invero, ha spesso lasciato a desiderare sin dall'entrata in vigore della disciplina del 1988).

È in questo complesso itinerario che può concretizzarsi il senso profondo della giurisdizione, in quanto realtà *plurale e partecipata*, in conformità con il disegno costituzionale⁸, disseminato (nel titolo IV, parte II e non solo) di elementi tali da configurare la funzione in maniera molto più articolata di quanto si sia comunemente abituati ad immaginarla.

5. La giurisdizione tra potere e responsabilità

È in questo circuito, sommariamente delineato in questa sede, che la funzione giurisdizionale può essere declinata in termini di potere – con le responsabilità che vi sono correlate – e che il giudicato può compiutamente trovare tutta la propria *auctoritas*, nella più alta accezione del concetto, in quanto espressione qualificata della sovranità statale (“*in nome del popolo italiano*”).

È in quest'ultima locuzione, tutt'altro che simbolica, che va ricercata la *statualità* e, quindi, la sovranità stessa della giurisdizione.

L'esercizio della giurisdizione fa riferimento sì ad uno dei poteri fondamentali dello Stato, secondo l'antica tripartizione di Montesquieu, ma un potere *sui generis* (vista la sua natura, variamente definita, di potere nullo, potere neu-

⁷ Il riferimento è a N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, 2021.

⁸ Si veda, sul punto, A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1990, ora anche in ID., *L'ordinamento giudiziario*, I, Napoli, 2019, p. 81.

tro, potere diffuso, ciascuna delle quali meriterebbe un approfondimento specifico), cui dovrebbero comunque corrispondere, come si diceva, precisi assetti di responsabilità (*là où est la responsabilité, là est le pouvoir*).

Un potere che consiste soprattutto nella prestazione di un servizio (*municipus*⁹) alla comunità e che richiede, comunque, degli elementi di riequilibrio per poter essere correttamente esercitato.

In un quadro così ricostruito un ruolo centrale è rivestito dalla certezza del diritto, concetto che merita di essere rivalutato, nella triplice dimensione di certezza delle regole, prevedibilità delle decisioni¹⁰ ed effettività delle responsabilità correlate all'esercizio della funzione.

Ne scaturisce, pertanto, una visione della giurisdizione costruita intorno al cittadino, in armonia con l'art. 24 Cost. (e con lo stesso art. 1, già più volte richiamato), che, pertanto, con le garanzie e le tutele apprestate dall'ordinamento, non può essere inteso come soggetto votato unicamente a *subire* gli effetti del suo esercizio.

È qui che rileva, ad esempio, il ruolo dell'avvocato, nel peculiare posizionamento ordinamentale che lo caratterizza¹¹, a prescindere dalla questione di una sua (ulteriore) formale consacrazione nel testo costituzionale, di cui si era parlato negli ultimi anni, prima che altre urgenze andassero ad occupare l'ordine del giorno dell'agenda politica del Paese¹².

In questo processo di continua rigenerazione del diritto, si richiede all'avvocato un'insostituibile funzione di consulenza tecnica, che va arricchendosi di nuove sfumature in concomitanza con le evoluzioni sociali ed istituzionali degli ultimi decenni.

9 Vocabolo che, non a caso, può anche essere tradotto con il significato di «dono».

10 Il riferimento è a N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016.

11 Cfr. G. ABBAMONTE, cit., p. 11.

12 Si veda, sul punto, M. LUCIANI, *L'avvocatura e la Costituzione*, in www.consiglionazionaleforense.it, 2018.

È all'avvocato, difatti, che si chiede di *costruire* il giudizio – ovvero di promuovere l'azione, nelle giurisdizioni diverse da quella penale – prima ancora che il giudice intervenga¹³.

Basti pensare al disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 Cost., in tema di riparazione degli errori giudiziari, che concorre a definire questa visione *democratica* della giurisdizione, rivolta all'effettività della tutela giurisdizionale (come testimoniato, ad esempio, dalla fatidica sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999, in tema di risarcibilità del danno derivante da lesione di interessi legittimi, che già aveva indicato una strada sempre più orientata alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive, al di là delle tradizionali categorie concettuali).

6. Giudicato e coesione sociale

Ecco, dunque, che viene a delinearsi un triangolo ideale tra gli artt. 1, 24 e 101 della Carta, che tiene uniti lo Stato-organizzazione e lo Stato-comunità, nello spirito di realizzare quell'aspirazione alla *giustizia* (intesa, in ultima istanza, in termini di edificazione di una società più giusta, cfr. art. 3 Cost.) espressa dall'intera architettura costituzionale.

Solo se riguardata da questa angolazione, la giurisdizione può essere messa nelle condizioni di assolvere pienamente alla propria funzione, ossia a quella di “fare stato” tra le parti con la forza del giudicato (*facit de albo nigrum*), reclamando la stessa, per definizione, una diffusa osservanza delle regole e, di conseguenza, del comando giudiziale emesso in ossequio alla legge (cfr. art. 101 e 111 Cost.), indispensabile cemento della già richiamata idea di coesione sociale (si pensi anche solo al ruolo *unificante* svolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 65, co. 1 r.d. n. 12/1941)¹⁴.

¹³ G. ABBAMONTE, cit., p. 21.

¹⁴ «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge».

Non si può, in altri termini, omettere di considerare che il giudicato ritrova la propria efficacia (leggi: autorità) proprio nel suo essere pronunciato *nel nome* del popolo, elemento che riassume in sé, a sua volta, la sovranità e, dunque, la statualità che l'esercizio della giurisdizione necessariamente presuppone¹⁵.

In altri termini, in quella formula si esprime la forza in senso giuridico del giudicato, ovvero la sua imperatività.

È solo in presenza di una coesione sociale – da intendersi anche e soprattutto come comune identificazione in un *corpus* di principi e regole condivisi (cfr. art. 54 Cost.)¹⁶ – diffusamente maturata nella collettività che si potrà arrivare a parlare, in una dimensione di effettività, di un popolo *sovrano*, nell'accezione degli artt. 1 e 101 Cost.

In tal modo, l'art. 101 Cost., nell'ottica descritta, diventa uno dei più rilevanti crocevia del nostro ordinamento costituzionale, esplicitando, nella dimensione del diritto vivente, l'equilibrio ideale tra diritti e doveri sotteso all'art. 2 Cost., sul quale è costruito tutto il nostro stare *insieme*.

In questa prospettiva, la giurisdizione – che, come osservato, investe una pluralità di profili ben più ampia rispetto a quanto si è portati comunemente ad immaginare – viene in rilievo anche come fondamentale fattore di coesione, in quanto il suo delicato esercizio concorre a realizzare in seno alla società l'*ordine* giuridico, da intendersi nella sua più compiuta ed alta accezione costituzionale¹⁷.

7. Osservazioni conclusive (a partire dalla rilettura di Feliciano Benvenuti)

15 Sul giudicato in quanto regolamento autoritario di interessi, si veda F. BENVENUTI, *Giudicato (dir. amm.)* (voce), in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 895.

16 Sul punto, si veda, da ultimo, R. RORDORF, *Commento all'art. 54 della Costituzione*, in www.lamagistratura.it, 22 aprile 2022.

17 Si veda, sul punto, A. PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana*, in *Archivio giuridico*, sesta serie, vol. XXXIV, fasc. 1-2, 1963, ora in ID., *Per la Costituzione. Scritti scelti*, vol. II, Napoli, 2019, pp. 797 ss.; A. PACE, *Libertà e sicurezza. Cinquant'anni dopo*, in *Dir. soc.*, 2013, ora in ID., *Per la Costituzione. Scritti scelti*, cit., pp. 765 ss.

Alla luce delle osservazioni formulate nei paragrafi che precedono, si può dire che il giudicato, come prodotto qualificato dell'attività giurisdizionale, occupi, per tutti i motivi illustrati, uno snodo assolutamente cruciale dell'ordinamento.

Nella fase avanzata dello Stato di diritto che ci troviamo a vivere – nella quale, ad esempio, non si pone più in termini realistici la questione dell'indipendenza del potere giudiziario dall'esecutivo come poteva essere agli albori della Repubblica – non ha senso continuare a contrapporre la giurisdizione agli altri poteri, caricandola di un'enfasi che non dovrebbe appartenere, se solo si avesse la diligenza di recuperarne l'originario significato costituzionale, come si è tentato, sia pure a grandi linee, di fare in questa sede¹⁸.

Il contributo di Feliciano Benvenuti sull'argomento, attorno al quale ruota gran parte delle nostre riflessioni odierne, ha, tra gli altri, il merito di chiarire che il giudicato indica esso stesso un limite all'operato del giudice, che non può mai giungere ad elevarsi al livello del legislatore e modificare la regola contenuta nella sentenza¹⁹ (cfr. anche art. 111 Cost., in tema di obbligo di motivazione).

Non si tratta qui di stabilire a chi spetti un presunto primato nell'ordinamento (che sarebbe di per sé polemica oziosa e certamente inattuale), quanto di provare ad evidenziare, una volta per tutte, un comune denominatore democratico nell'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.

In caso contrario, si rischia di alimentare una contrapposizione che non avrebbe ragion d'essere, favorendo, quel che è più grave, l'errata concezione che la giurisdizione sia appannaggio esclusivo dei giudici, quali detentori a titolo personale di un potere che in realtà non compete loro (cfr. artt. 101, 102, 107 Cost.), in un ambito intangibile ed avulso dal resto dei circuiti costituzionali.

¹⁸ Sul punto, sia consentito il rinvio a L. LONGHI, *La democrazia giurisdizionale. L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, Napoli, 2021.

¹⁹ F. BENVENUTI, cit., p. 894.

All'esercizio della giurisdizione, tuttalpiù, spetta il non meno nobile e delicato compito di rendere concreto il precetto normativo applicandolo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio²⁰.

In un ordinamento come il nostro, ferme restando le ulteriori garanzie apprestate dal sistema, la legittimazione democratica della giurisdizione deve poter risiedere – prima ancora che nella pretesa di farsi interprete di principi o valori costituzionali, che potrebbe rischiare di sfociare nella deriva del *creazionismo* giudiziario²¹ – innanzitutto nell'esercitare la funzione in nome del popolo ed in ossequio alla legge (come prescritto, del resto, dal più volte evocato art. 101 Cost.), in quanto espressione privilegiata, a sua volta, della volontà popolare.

È sempre la legge – in senso sostanziale e processuale – ad indicare al giudice i binari ai quali attenersi nello svolgimento della propria funzione ed è questa, d'altronde, un'ulteriore declinazione, se si vuole, del principio, troppo spesso sottovalutato, di cui all'art. 101, co. 2 Cost.

Solo in questa prospettiva, la giurisdizione potrà assolvere veramente alla funzione di certezza e di stabilità²², che le viene richiesta dall'ordinamento e che, anzi, costituisce il presupposto logico di esistenza dell'edificio giuridico che ci tiene insieme e che ci vede tutti sottoposti al medesimo *corpus* di regole.

In tal modo, il giudice deve potersi fare garante della stabilità dei rapporti giuridici rispetto al mutamento perenne della società e dei fatti che si verificano nell'ambito dell'ordinamento²³ e, in quanto tale, non potrà abbandonarsi ad interpretazioni eccessivamente creative delle norme vigenti.

²⁰ Ivi, p. 893.

²¹ Cfr. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit.

²² Cfr. F. BENVENUTI, cit., p. 894.

²³ Così, F. BENVENUTI, cit., p. 896.